

Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

TRIBUNALE DI GORIZIA

IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

**Ricorso ex art. 700 e 414 e ss. c.p.c.
con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 e 150 c.p.c.**

Nell'interesse di:

Katia Galli - [REDACTED] - nata a [REDACTED] ed ivi residente
alla [REDACTED], rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto
dall'Avv. Stefano Testa - [REDACTED] - ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Via Aldo Moro, 196 a Frosinone, con indirizzo di posta elettronica certificata
avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

- *Ricorrente* -

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (di seguito, per brevità, anche solo MIM) - P.I.
80185250588 - in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Viale
Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia** - P.I. 80016740328 - corrente
in Trieste alla Via Santi Martiri n. 3, in persona del Direttore e legale rappresentante
pro tempore;



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

3) **Ambito Territoriale di Gorizia** - P.I. 80016740328 - corrente in Gorizia alla Via Rismondo n. 6, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Trieste alla Piazza Dalmazia n.3.

- *Resistenti* -

Nonché

Tutti i possibili controinteressati Dirigenti Scolastici coinvolti nella Mobilità 2024/2025 trasferiti nelle sedi richieste dalla ricorrente.

PREMESSO CHE:

- in forza di contratto individuale di lavoro con assunzione a tempo indeterminato (All. n.1), e di successiva attribuzione di incarico triennale quale Dirigente Scolastico neoassunto nell'anno scolastico 2022 - 2023, il Ministero dell'Istruzione - per il tramite del Direttore Generale del Friuli Venezia Giulia, Dott.ssa Daniela Beltrame - attribuì, per decreto, alla Dott.ssa Katia Galli, con decorrenza dal 1° settembre 2022, la titolarità dell'Istituto Comprensivo "*Marco Polo*" di Grado (All. n.2).
- l'art. 5 del citato decreto (All. n.2 cit.) prevedeva espressamente l'obbligo di mantenimento della dirigenza del suddetto Istituto per un triennio, e quindi, più precisamente, dal 1° settembre del 2022 al 31 agosto del 2025;



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

- in ossequio alla **Delibera Regionale n.1922 del Friuli Venezia Giulia dell'1 dicembre del 2023**, e mediante il ***"Decreto di attuazione del piano regionale di dimensionamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento italiana del Friuli Venezia Giulia per l'A.S. 2024/205"***, la Dott.ssa Galli, in data 22 dicembre 2023 (All. n.3), venne messa a conoscenza che l'incarico **triennale** originariamente affidatole **non avrebbe potuto concludersi nel suddetto termine, e ciò in quanto l'Istituto Comprensivo "Marco Polo" doveva essere oggetto di dimensionamento e fusione con altre scuole (più precisamente con l'"Istituto Comprensivo di San Canzian")**, e che, pertanto, alla data del 31.8.2024, il contratto con l'I.C. di Grado sarebbe **scaduto, e non più in essere**;
- l'accorpamento tra i suddetti istituti **ha quindi determinato la risoluzione anticipata - imposta unilateralmente dal Ministero - dell'originario incarico triennale affidato alla odierna ricorrente; tanto è vero che alla Dott.ssa Galli, in data 11 luglio 2024, è stata dapprima comunicata, in via provvisoria, la decisione di conferirle un nuovo incarico presso l'Istituto Comprensivo "San Canzian"(All. n.4), e, di recente, le è stato trasmesso il testo del relativo contratto dirigenziale (All. n.5), che tuttavia non è stato ancora sottoscritto**;
- una volta preso atto della oramai prossima ***"risoluzione anticipata"*** del suo incarico triennale, e tenuto conto che, con quello nuovo (che entrerebbe in vigore l' 1.9.2024), **il "vincolo contrattuale territoriale" si prolungherebbe, di fatto,**



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

per un altro triennio (All. n.5 cit.), l'odierna ricorrente, in data 27.6.2024, decise di presentare domanda di mobilità interregionale (All. n.6), ivi specificando in quali regioni avrebbe gradito essere trasferita, e precisamente il Lazio (in via preferenziale), la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia.

- la suddetta domanda di trasferimento (All. n.6 cit.) venne presentata sul presupposto che il precedente incarico si era concluso anticipatamente, per ragioni totalmente indipendenti dalla volontà della Dott.ssa Galli, ed inoltre in considerazione (come da motivazioni alla stessa allegate):

- "

- *della necessita' di ricongiungimento al coniuge*

- *della necessita' di ricongiungimento familiare alla propria madre anziana (la sottoscritta è figlia unica di*

- *della necessita' di ricongiungimento familiare alla propria figlia*

. Si evidenzia che l'attuale sede non è servita da stazione ferroviaria e da mezzi pubblici frequenti. La situazione, già difficile, risulterebbe ancor più gravosa qualora le venisse assegnata la nuova istituzione nascente dalla fusione con San Canzian trattandosi di un grande I.C. con 12 plessi su 3 comuni distanti tra di



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

loro fino a circa 30 km e non collegati da mezzi pubblici. La scrivente, a tutela del proprio benessere, sottolinea la necessità di tornare presso la propria Regione (o in Regione limitrofa) e/o, in subordine, di una sede servita da stazione ferroviaria e ben collegata da mezzi pubblici che le consenta di raggiungere facilmente la propria residenza [REDACTED]. Per questo motivo, sono state indicate Regioni (oltre al Lazio) limitrofe, più facilmente raggiungibili o, comunque, meglio collegate dal punto di vista dei trasporti e che permettono di raggiungere in un tempo minore la propria residenza;

- del fatto che, seppur al secondo anno di incarico, essendo dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo oggetto di dimensionamento e fusione tra scuole, alla data del 31/08/2024 il contratto con l'I.C. di Grado risulterebbe scaduto e non più in essere (per eventi non dipendenti dalla sottoscritta) essendo venuta a mancare la sede di prima assegnazione che le era stata attribuita a decorrere dal 01/09/2022 e fino al 31/08/2025. Ove non fosse accettata la presente domanda di mobilità interregionale, la scrivente si vedrebbe costretta a sottoscrivere un nuovo contratto della durata triennale, vincolandosi alla permanenza nella regione Friuli Venezia Giulia per 5 anni totali e non per la durata minima dell'incarico come previsto dal DDG 23/11/2017 n.1259”;

- l'odierna ricorrente, a corredo delle suesposte motivazioni, allegò alla domanda di mobilità idonea ed adeguata documentazione, che attestava:

o [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

o [REDACTED]
[REDACTED];

o le condizioni di salute del marito, il Sig. [REDACTED] (All. n.9);

o le condizioni di salute della madre, la Sig.ra [REDACTED];



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

o lo stato di famiglia, nel quale risulta essere inserita anche la figlia [REDACTED]

(All. n.10):

- pertanto, per tutti i suddetti motivi, la Dott.ssa Galli chiese espressamente alla Dott.ssa Daniela Beltrame, n.q. di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia,

"di prendere in considerazione la richiesta di mobilità interregionale e di inoltrarla ai Direttori Generali dell'USR Lazio, dell'USR Toscana dell'USR Emilia Romagna e dell'USR Lombardia. In subordine, qualora non ottenesse mobilità interregionale, in considerazione della Nota Ministeriale n. 866611 del 14/06/2024 che dispone "Nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico", e delle esigenze e motivazioni sopra esposte" chiese "di prendere in considerazione la possibilità di mobilità regionale attraverso il conferimento di nuovo incarico dal 01.09.2024, presso una delle seguenti istituzioni scolastiche che risultano vacanti e disponibili:

- I.C. Dante Alighieri di Trieste;
- Istituto Comprensivo Italo Svevo di Trieste;
- IC Università Castrense di San Giorgio di Nogaro.

Tali Istituzioni Scolastiche vengono richieste, in subordine alla mobilità interregionale, in considerazione del fatto che sono ben collegate, essendo presenti stazioni ferroviarie che potrebbero permetterle di raggiungere più facilmente la propria residenza. [REDACTED]

" (All. n.6 cit.).

- nonostante le suesposte motivazioni - che già di per sé imponevano il rispetto dei diritti vantati dall'odierna ricorrente - il suddetto Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia, con nota del 2.7.2024 (All. n.11), si rifiutò tuttavia di provvedere all'inoltro della domanda di mobilità agli Uffici Scolastici Regionali del Lazio.



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

dell'Emilia Romagna, della Toscana e della Lombardia, ed ignorò anche la domanda di mobilità regionale presentata dalla Dott.ssa Galli in via subordinata, non disponendo, infatti, il suo trasferimento nemmeno presso gli indicati istituti comprensivi di Trieste o di San Giorgio di Nogaro (che pure erano sedi vacanti - All. n.12) ed anzi - come detto - disponendo un nuovo incarico triennale presso la non gradita sede dell'I.C. "San Canzian" (All. n.5 cit.);

- Nella suddetta nota (All. n.11 cit.), il Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia, addusse la specifica motivazione di non poter *"procedere alla trasmissione della domanda agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione, non avendo la S.V. completato il primo triennio di incarico, requisito richiesto dal Ministero dell'istruzione e del merito con la nota prot. AOODGPER 86611 del 14 giugno 2024 avente per oggetto "Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024"*;
- ritenendo che la decisione assunta dalla Dott.ssa Beltrame non potesse tuttavia essere condivisa per una serie di valide ragioni giuridiche, la Dott.ssa Galli, per il tramite del sottoscritto avvocato, inviò alla Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia:

- in data 3.7.2024, una PEC attraverso la quale la si invitava a trasmettere - senza indugio - la domanda di mobilità agli uffici scolastici regionali del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Lombardia (All. n.13);

- e poi, in data 10.7.2024, a fronte di un inspiegabile mancato positivo riscontro al suddetto primo invito, sempre via PEC, anche una *"istanza in*



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

autotutela”, attraverso la quale si impugnava il manifestato diniego alla trasmissione della domanda di mobilità interregionale, ed inoltre si invitava la Dott.ssa Beltrame alla trasmissione immediata della relativa istanza agli uffici scolastici regionali competenti (All. n.14);

- i predetti formali inviti rimasero tuttavia senza esito alcuno (All.n.15).

Atteso tutto quanto precede, l'odierna istante ricorre innanzi all'Ill.mo Giudice del Lavoro competente per territorio ai sensi dell'art. 413 c.p.c., in quanto ritiene di aver subito una grave violazione dei suoi legittimi diritti.

E ciò per i seguenti, validi motivi.

* * * * *

Preliminarmente si ritiene utile ed opportuno richiamare quella che è, relativamente al caso di specie, la vigente normativa di riferimento.

L'articolo 12 del DL 71/2024 ha modificato il precedente impianto legislativo (e precisamente l'art. 19quater del DL 27 gennaio 2022 n. 4) disponendo che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, **per il solo anno scolastico 2024/2025, vengano resi disponibili il 100% dei posti vacanti in ogni regione.** Il suddetto DL, inoltre, **ha di fatto aperto la strada alla possibilità di presentare domanda di trasferimento interregionale “in deroga” anche al vincolo triennale di permanenza originariamente previsto.** Tale deroga si adagia sul solco di quanto recentemente precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9398 del 2 novembre 2023, e cioè sul fatto che la Pubblica



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

Amministrazione è sempre tenuta a non adottare regole che restringano la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali da lei bandite (conforme anche Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2022, n. 10932), e ciò in aderenza al principio del “*favor participationis*” (vedasi comunque, sul punto, anche Cons. Stato, 15 luglio 2013, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307, 25 novembre 2021, n. 7891 4 aprile 2023, n. 3454, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 ottobre 2023, n. 2503 e 4 luglio 2022, n. 1568). Il citato articolo 12 del D.L. 71/2024 inoltre recita anche che, “*Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025... (cosa che, in pratica, è avvenuto ovunque - n.d.r.) ...alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, ai sensi del secondo periodo, sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027*”. Inoltre, per quello che in questa sede più particolarmente interessa, l'art. 12 del D.L. 71/2024 dispone anche che “*Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio*



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima". Atteso quanto precede ne consegue e deriva che proprio al fine di favorire la mobilità regionale prevista **"in deroga", alle operazioni di trasferimento hanno il diritto di partecipare anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto del 2024, e pertanto, un eventuale diniego avverso la domanda presentata, non potrà essere fondato sul vincolo di permanenza contrattualmente pattuito**. Tale quadro applicativo tende anche ad ovviare al fatto che il **concorso nazionale del 2017**, essendo stato gestito come una procedura di reclutamento regionale, ha sostanzialmente determinato l'effetto di "costringere" i dirigenti immessi in ruolo in regioni spesso molto lontane dalla propria residenza. Già in passato, però, in alcune regioni, i vari USR di riferimento, per andare incontro alle esigenze di questi ultimi (**soprattutto quando essi erano beneficiari dei diritti previsti dalla L. 104/92, o per comprovate esigenze familiari**), hanno spesso accolto le domande di mobilità ricevute, **senza opporre l'ostacolo del vincolo triennale**. Tanto è vero che - ad esempio - ben dodici neo Dirigenti Scolastici, assunti nell'anno 2019, sono riusciti a rientrare, senza alcun problema, nel Lazio dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Toscana e dal Veneto.

* * * * *

Più nello specifico, e facendo riferimento alla questione che in questa sede ci occupa, si ritiene in primo luogo necessario evidenziare che il **Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia**, rifiutandosi di trasmettere la domanda di mobilità presentata dalla Dott.ssa Galli, ha operato in palese spregio dell'art. 12 del DL 71/2024, il quale



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

infatti, come detto, non richiedeva **gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati**. Atteso quanto precede ne consegue e deriva pertanto che **gli unici soggetti titolati ad esprimere un eventuale diniego alle richieste avanzate da coloro che abbiano presentato domanda di mobilità interregionale, sono esclusivamente i Direttori Generali degli USR "di destinazione"** (e quindi, per quello che in questa sede interessa, soltanto quelli del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Lombardia). Solo loro, dunque, **possono esercitare la facoltà di accogliere le domande di mobilità presentate, oppure di rigettarle (per di più soltanto in presenza di valide motivazioni, e comunque mai qualora ci siano posti disponibili a coprire le sedi dirigenziali vacanti).**

* * * * *

Ciò doverosamente premesso e fermo, si rileva che la gravità dell'omissione compiuta dal **Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia** appare ancor più rilevante se si pensa che l'odierna ricorrente aveva pieno diritto, in forza di quanto disposto **■ ■ ■ ■ ■** e degli articoli 3, 32, 34 e 38 della Costituzione, di veder recepita, e poi accolta, la propria domanda di mobilità per le ragioni di seguito spiegate. Come è noto, infatti, la L. n.104/1992 ha sancito la sussistenza, in favore delle persone **"portatrici di handicap"**, di diritti qualificati come **"inviolabili"**, all'uopo prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione. Ne consegue e deriva che, in forza del combinato disposto delle suddette prescrizioni normative, sussiste **un inderogabile "limite legislativo" al potere del datore di lavoro di stabilire unilateralmente il luogo di**



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

esecuzione della prestazione lavorativa, limite che in ogni caso travalica e supera quello delle eventuali "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui al comma 7 dell'art. 2103 c.c..

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

A confortare tale assunto si pone infatti la più recente Giurisprudenza.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

[Redacted content]



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

[REDACTED]



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Questa valutazione interpretativa risulta confortata anche da altra Giurisprudenza, che ha affrontato l'aspetto dell'assistenza del disabile (non necessariamente "grave"), da parte del lavoratore. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.29009 del 17 dicembre 2020, ha sottolineato che ***"sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della suindicata disposizione (L. n. 104 del 1992) - effettuata alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009, è stato ritenuto vietato il trasferimento del lavoratore che assista un familiare disabile anche quando il grado di disabilità dell'assistito non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare,***



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass. 7 giugno 2012, n. 9201", ma anche Cass. 12.12.2016 n. 25379 e Cass. 11.10.2017 n. 23857). Tutte le pronunce richiamate orientano per una valorizzazione dell'esigenza di tutela del disabile al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all'inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile". Conformi, a tal proposito, sono anche Cass. civ., Sez. lavoro, 12/10/2017, n. 24015Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/12/2016, n. 25379 (rv. 642232-01)Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/11/2015, n. 22421 (rv. 637956)Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 07/06/2012, n. 9201 (rv. 622802)Cass. civ., Sez. lavoro, 05/01/2005, n. 175 (rv. 579240).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

* * * * *

La L. n.104/92 va quindi considerata come una "*lex specialis*", la quale non può essere in alcun modo derogata da un "semplice" decreto ministeriale, da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti, o -



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

tanto meno - da una decisione apoditticamente assunta da un dirigente scolastico regionale.

Per di più senza una valida motivazione...

Una diversa interpretazione, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, poi ratificata con legge 18/2009.

Ne consegue e deriva pertanto che **nessuna disposizione "gerarchicamente inferiore" può derogare ai principi di cui alla L. 104/92, e che sono da ritenere "illegittime" tutte le norme pattizie e regolamentari in materia di mobilità territoriale del personale nella parte in cui non hanno eventualmente riconosciuto il diritto del soggetto che ne abbia il diritto, a scegliere una sede adeguata alla disabilità di cui è portatore (direttamente o indirettamente).**

Applicando le suesposte argomentazioni al caso di specie, ne consegue e deriva che risulta essere stata perpetrata ai danni della Dott.ssa Galli - per di più senza alcuna valida argomentazione - **una inaccettabile e gravissima compromissione dei suoi legittimi diritti.**

Si ribadisce infatti che la decisione di non trasmettere la domanda di mobilità agli Uffici Scolastici Regionali "di destinazione", **"non avendo la S.V. completato il primo triennio di incarico, requisito richiesto dal Ministero dell'istruzione e del merito con la nota prot. AOODGPER 86611 del 14 giugno 2024"**, appare totalmente priva di



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

qualsiasi fondamento logico e giuridico, ed ha determinato, ai danni della Dott.ssa Galli, **gravi danni**. E' bene del resto rammentare a noi stessi che il testo della suddetta nota ministeriale così testualmente dispone (All. n.16): **"Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, anche a seguito dell'applicazione del DL 127 del 30.06.23, che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato (art. 11, C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006")** e poi opportunamente spiega che ***"Tutti i dirigenti scolastici titolari di incarico su istituzioni coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica possono chiedere il mutamento di incarico e usufruiscono della precedenza di cui alla fase b) solo se individuati quali "soprannumerari". Si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per l'individuazione del dirigente scolastico cosiddetti "soprannumerario" a cui riconoscere la priorità di cui alla fase b) per l'assegnazione di un nuovo incarico, a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento. Al fine di facilitare tale individuazione, pare utile distinguere la scuola "aggregante" (nel senso di scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuola/e soppressa/e e frazionata/e) e la scuola "aggregata" (per via di soppressione e frazionamento di quest'ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole). In tali casi, il Dirigente scolastico "soprannumerario" è individuato nel Dirigente della scuola "aggregata" che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b)...*****Nell'ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova**



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l'attribuzione di incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, il Direttore dell'USR, avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall'articolo 9 "Mutamento dell'incarico" del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati: a) esperienze professionali e competenze maturate; b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta. La medesima previsione contrattuale elenca i casi di particolare urgenza e di esigenze familiari da tenere in considerazione in caso di parità di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarità nelle sedi oggetto di dimensionamento: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali".

Atteso tutto quanto precede, ed in forza di una "illuminata" interpretazione del combinato disposto della normativa scolastica di riferimento, emerge pertanto chiaramente che, in caso di fusione e/o dimensionamento di un istituto scolastico che determini la "perdita del posto" ai danni del dirigente originariamente incaricato, è in primo luogo opportuno (*rectius*, necessario) **tutelare i soggetti che, senza alcuna colpa, hanno dovuto subire coattivamente gli effetti di una "ristrutturazione amministrativa" che li ha oggettivamente penalizzati.** Ciò vale, come appena visto, soprattutto per quelli di loro definiti, dalla nota prot. AOODGPER 86611 del 14 giugno



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

2024 (All. n.16 cit.), come "aggregati". Tali soggetti, se del caso, dovranno pertanto essere trasferiti "con preferenza" rispetto agli altri, tenendo conto - per quanto possibile - delle "scelte territoriali" da loro espresse in sede di presentazione della domanda di mobilità. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ed invece, nonostante tutto ciò, la Dott.ssa Beltrame non solo ha disatteso i principi normativi generali previsti a tutela dei soggetti in situazione di handicap, ma ha ignorato - per di più senza valide motivazioni - anche le disposizioni della nota ministeriale da lei stessa poste a fondamento del suo diniego (All. n.16 cit.). La circostanza di *"non aver completato il primo triennio di incarico"* non poteva infatti in alcun modo rappresentare un valido ostacolo all'esercizio del diritto alla mobilità interregionale da parte della Dott.ssa Galli. Il "vincolo triennale" che ha costituito l'unico presupposto per il diniego del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, deve essere infatti dichiarato inapplicabile al caso di specie "a prescindere". Rammentiamo invero a noi stessi che in previsione dell'anno scolastico 2024/2025, e stante il dettato del DL 71/2024, la nota del MIM 86611 (All. n.16 cit.) prevede, in via del tutto eccezionale, quanto segue: *"Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del DL n. 71/2024, tese a favorire la mobilità interregionale per l'anno scolastico 2024/2025, partecipano alle operazioni di mobilità interregionale*



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2024, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico". Orbene, solo una superficiale e letterale interpretazione del suddetto testo ne potrebbe determinare una (altrettanto superficiale) applicazione. Ed infatti la Dott.ssa Beltrame non ha tenuto nel dovuto conto il fatto che **il contratto della Dott.ssa Galli si risolverà, per una causa del tutto indipendente dalla volontà di quest'ultima, e, come dianzi dimostrato, il 31/08/2024, e quindi ben prima del compimento del prescritto triennio**. Principio civilistico generale è infatti quello che prevede che colui il quale recede unilateralmente da un contratto deve però, poi, **necessariamente addossarsi le relative conseguenze giuridiche**. Orbene è evidente che, nel caso che in questa sede ci occupa, la Pubblica Amministrazione non può decidere di risolvere anticipatamente l'incarico a suo tempo affidato alla odierna ricorrente, e al tempo stesso pretendere che quest'ultima venga trasferita **(peraltro in una sede più disagiata quale è, per le suesposte motivazioni, quella del "San Canzian")**, **impedendole per di più di chiedere il trasferimento presso una sede più vicina a quella della sua residenza per almeno altri tre anni!** Tale risoluzione anticipata dell'incarico - si ribadisce, unilateralmente disposta dal Ministero dell'Istruzione - sciogliendo il "vincolo triennale" originariamente previsto, ha pertanto legittimato l'odierna ricorrente a presentare, con pieno diritto, la domanda di mobilità interregionale, che andava poi trasmessa senza indugio agli USR del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Lombardia. **Quello specifico vincolo temporale, infatti, non era un semplice termine finale del tutto indipendente dall'effettiva vigenza dell'incarico dirigenziale del "Marco Polo", ma era - invece - strettamente collegato alla sua efficacia contrattuale. E, con esso, è pertanto venuto meno. Tanto è vero che**



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

il nuovo incarico presso l' "Istituto Comprensivo di San Canzian" determina la nascita di un nuovo rapporto giuridico il quale ha, a sua volta, una (ulteriore) durata triennale. Orbene, impedendo alla Dott.ssa Galli di esercitare, quest'anno, il suo legittimo diritto a partecipare alle operazioni di mobilità interregionale, **la si costringerebbe - suo malgrado - a rimanere in Friuli Venezia Giulia per ben cinque anni, anziché i tre originariamente previsti.**

E questo appare assolutamente inaccettabile.

Stando così le cose, e dato che le disposizioni in materia di mobilità interregionale e regionale sono da qualificare come **"eccezionali"** (e quindi non varranno per il prossimo anno scolastico), tale **"coattivo prolungamento contrattuale"** comporterebbe una intollerabile dilatazione dell'efficacia di una norma che è posta ad esclusivo interesse del datore di lavoro, e che già comprime in maniera notevole il diritto del lavoratore.

Atteso tutto quanto precede, ne consegue e deriva che il **"vincolo triennale"** richiamato dalla nota del MIM 86611 (All. n.16 cit.) **può operare soltanto per quei dirigenti i quali non abbiano subito la risoluzione coattiva anticipata del loro incarico per motivi indipendenti dalla loro volontà, e che quindi sono tenuti a portare a compimento l'incarico originariamente assunto sino al compimento del terzo anno di contratto.**

Ma non, dunque, per la Dott.ssa Galli.

* * * * *



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

Si è detto che l'unico motivo in forza del quale la Dott.ssa Beltrame, n.q., ha espresso il diniego alla trasmissione della domanda di mobilità della Dott.ssa Galli, è stato quello di *"non aver completato il primo triennio di incarico"*.

E si è poc'anzi spiegato il perché, tale sua decisione, sia da ritenere illegittima.

Ma v'è di più.

A dire il vero, per riuscire a motivare adeguatamente il suo diniego, il **Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia** non avrebbe potuto utilizzare nemmeno la precisazione contenuta nell'avviso pubblico del **21.6.2024 (All. n.17)**, a sua firma, che dava impulso alla *"procedura per le conferme e i mutamenti degli incarichi dei Dirigenti scolastici e per la mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1.09.2024"*; avviso che prevedeva che *"lo scrivente Direttore Generale si riserva in ogni caso la facoltà di esercitare le proprie prerogative per l'attribuzione o il mutamento di incarichi a domanda e/o d'ufficio ai Dirigenti Scolastici nei casi in cui l'interesse pubblico debba ritenersi prevalente rispetto all'utilizzo dei criteri generali previsti dalla normativa e dai C.C.N.L. vigenti. Pertanto, potrà valutare, nell'ambito di ogni fase, la sussistenza di eventuali situazioni note all'Ufficio, che ostano all'accoglimento delle domande di mobilità presentate dai Dirigenti Scolastici a garanzia e tutela del superiore interesse pubblico generale al buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed in particolare del servizio scolastico"*. La Dott.ssa Beltrame, infatti, non avrebbe potuto fondare il suo diniego sulle suddette motivazioni, in quanto tale apodittica *"pretesa dirigenziale"* non



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

solo si pone in palese contrasto con la normativa derogatoria di cui al DL 71/2024 e alla nota MIM n. 86611 (All. n.16 cit., che hanno disposto che, per la sola finestra di mobilità relativa all'anno scolastico 2024 - 2025, sono stati resi disponibili, in via eccezionale, "il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione"), ma anche perché, per l'anno scolastico 2024 - 2025, in tutte le regioni indicate dalla Dott.ssa Galli c'erano - al momento della presentazione della sua domanda di mobilità - e vi sono ancora oggi, numerose sedi dirigenziali "vacanti" (All. nn. 18, 19, 20 e 21). Stando così le cose potrebbe pertanto richiamarsi l'ordinanza del Trib. di Messina n.62 del 31.08.2017 della dr.ssa Laura Romeo, la quale, per un caso non dissimile da quello che in questa sede ci occupa, in mancanza di comprovate ragioni sottese "al buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed in particolare del servizio scolastico", e di dimostrata vacanza del posto rivendicato, o di sua effettiva disponibilità, riconobbe il diritto della lavoratrice ad ottenere il trasferimento in una sede più vicina possibile alla propria residenza.

La motivazione delle nuove nomine è esattamente quella indicata da questa difesa; ed infatti, nel decreto del Dirigente USR Toscana (All. n.18 cit.), si legge un chiaro richiamo al DL 71/2024 come *"pilastro amministrativo"* da considerare per la mobilità dell'anno scolastico 2024/2025. Tanto è vero che, ivi, testualmente si dispone: *"VISTO l'art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, il quale prevede che "esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è prevista una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, per la quale è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DPIT n. 2788/2023"*; *CONSIDERATO che, ai*



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

sensi dell'art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, pertanto, per la mobilità interregionale straordinaria prevista per l'anno scolastico 2024/2025, saranno resi disponibili i posti residuati all'esito delle operazioni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a cui la legge fa riferimento e poi all'esito delle immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del DL n. 198/2022".... Come si può evincere agevolmente dai decreti allegati, la motivazione principale dell'accoglimento delle domande di mobilità in entrata e in uscita discende proprio dal DL 71/2024 e dalla sua applicazione.

Applicazione che, si badi, solo nella Regione Friuli Venezia Giulia non è stata invece attuata...

Atteso tutto quanto precede può pertanto ritenersi che il Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia ha "innalzato muri" laddove il Ministero aveva invece lasciato orizzonti aperti. Orbene, trattandosi di disposizione di rango inferiore, la sua nota, attraverso la quale è stato manifestato il diniego alla trasmissione della domanda di mobilità agli USR del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Lombardia (All. n.11 cit.), deve essere disapplicata, in virtù della norma di natura eccezionale che è la L. 71/24, e tenendo soprattutto conto della speciale condizione di portatrice di handicap della odierna ricorrente, nonché delle sue specifiche esigenze personali e familiari.

Atteso quanto precede, sembrano pertanto sussistere tutte le condizioni di legge previste dal combinato disposto della L. 104/92, della Costituzione, e dai CCNL di



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

settore (All. n.22 e All. n.23) per consentire alla odierna ricorrente di ottenere, in deroga, il trasferimento, su richiesta, dalla sede di lavoro.

ISTANZA CAUTELARE ex art 700 c.p.c.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, e della concreta situazione in punto di fatto che attualmente la riguarda, la Dott.ssa **Galli** si vede costretta a dover proporre, congiuntamente alla appena spiegata domanda di merito, specifico istanza cautelare, il cui accoglimento si auspica avvenga anche *inaudita altera parte*, sussistendo infatti, nell'ipotesi di specie, i prescritti requisiti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”.

Vediamo il perché.

La sussistenza del “*fumus boni iuris*”, per tutte le motivazioni sopra esposte, appare evidente. L'odierna ricorrente aveva infatti pieno diritto, a fronte della risoluzione anticipata dell'incarico triennale che le era stato affidato (risoluzione peraltro non dovuta alla sua volontà), di presentare domanda di mobilità interregionale. Domanda che, in forza delle incontestabili motivazioni di carattere sanitario ivi evidenziate, delle specifiche esigenze personali ivi esposte, e della oggettiva esistenza di posti vacanti nelle regioni indicate come preferite (All. nn. 18, 19, 20 e 21 cit.), vantava poi tutti i presupposti per essere tranquillamente accolta. Anche perché il Dirigente dell'USR del Friuli Venezia Giulia, come detto più volte, non solo non aveva alcun diritto di omettere di trasmettere la domanda di mobilità agli USR del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Lombardia, ma, così facendo, ha impedito alla Dott.ssa Galli di poter essere tranquillamente e legittimamente trasferita. Non



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

appare infatti superfluo ribadire che le regioni “*di destinazione*” che furono indicate nella domanda oggetto del presente giudizio, avevano - ed hanno tuttora - numerosi posti dirigenziali disponibili per la mobilità interregionale (**All. nn. 18, 19, 20 e 21 cit.**), e che, alcuni di essi, a causa della mancata trasmissione della domanda della odierna ricorrente da parte della Dott.ssa Beltrame, sono stati assegnati ad altri soggetti, provenienti da altre regioni, ma che avevano meno diritto della odierna ricorrente ad usufruire della mobilità interregionale. Circostanza che ha concretato una evidente, irragionevole ed ingiusta discriminazione ai danni della Dott.ssa **Galli** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

* * * * *

Lo stesso si può dire in merito al “*periculum in mora*”. Esso, come noto, consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo per il quale si richiede la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito, e, nel caso di specie, il “*periculum*” sussiste pienamente. Nello specifico, infatti, dal mancato trasferimento della Dott.ssa **Galli** deriverebbero a quest’ultima **gravi danni**. Qualora venisse disattesa la domanda di mobilità che in questa sede ci occupa, verrebbe invero inesorabilmente sacrificata la posizione personale della odierna ricorrente, la quale è soggetto che è in possesso di tutti i requisiti di legge - peraltro costituzionalmente garantiti - per poter essere trasferita in una delle regioni indicate alla luce della richiamata normativa. La presente domanda cautelare, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti impugnati di diniego, è del resto volta a consentire alla Dott.ssa **Galli** di ottenere il trasferimento presso una delle sedi scolastiche



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

regionali del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna o della Lombardia, trasferimento che le consenta di avvicinarsi il più possibile al proprio comune di provenienza e residenza, o comunque laddove sia possibile un più comodo utilizzo dei mezzi di trasporto.

Avvicinamento che verrebbe impedito dal nuovo incarico triennale che le è stato proposto.

Il ricorso al procedimento cautelare d'urgenza, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per cui è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a poter presentare la domanda di mobilità in forza del disposto ex **DL 71/2024**, e per l'effetto a lavorare in sedi prossime a quella di residenza.

Ciò per stringenti motivi di salute, e personali.

La necessità di ottenere il riconoscimento **in via d'urgenza** del diritto alla mobilità interregionale da parte della Dott.ssa **Katia Galli**, nasce dalla circostanza che in gioco vi sono **diritti inviolabili legati alla tutela di un soggetto in situazione di handicap (e che, peraltro, possiede anche altri "titoli di preferenza" non meno qualificati)**, che risultano sanciti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e dalla connessa normativa di settore, e che per di più v'è l'**imminenza del danno grave**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

[REDACTED]. Inoltre non appare inutile e superfluo evidenziare che il nuovo istituto nel quale è stata assegnata, è enorme, dato che infatti comprende 12 plessi su 3 comuni distanti tra di loro fino a circa 30 km, e non collegati da mezzi pubblici.

Non appare inutile e superfluo evidenziare inoltre che il vincolo triennale che viene imposto dal Ministero attraverso l'affidamento del nuovo incarico presso l'Istituto Comprensivo “*San Canzian*”, sarebbe particolarmente pregiudizievole per l'odierna ricorrente. Gli assetti organici che sono derivati dal dimensionamento, gli effetti concreti determinati dall'assunzione di dirigenti che - quanto meno sino ad oggi - erano dietro in graduatoria rispetto alla odierna ricorrente (e quelli che deriveranno dall'esito di due nuovi concorsi in via di completamento, di cui uno riservato ai “bocciati” i quali, paradossalmente, si troveranno avvantaggiati rispetto chi ha invece passato positivamente tutti gli step del concorso ordinario...), nonché le modifiche operate dalla decretazione d'urgenza, “tipica” della normativa scolastica, hanno infatti reso concreto il rischio che, alla scadenza del nuovo triennio, ed a seguito delle nuove immissioni e delle domande di mobilità, i posti dirigenziali delle varie regioni potrebbero risultare esauriti, in tal caso prolungando inevitabilmente, sine die, la permanenza della Dott.ssa Galli in Friuli ben oltre il triennio originariamente previsto, ed il quinquennio che, all'orizzonte, le viene adesso prospettato.

Atteso quanto precede, anche il “*periculum in mora*” deve ritenersi sussistere *in re ipsa*, e ciò tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il Legislatore del 1992 ha inteso tutelare con l'elaborazione della **Legge n.104/92.**



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

Tanto premesso,

Voglia l'Ecc.mo Giudice adito,

In via preliminare

- **accogliere** - se del caso anche *inaudita altera parte* - il ricorso ex art. 700 c.p.c. oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, **ordinare** al Dirigente dell'USR Friuli Venezia Giulia la trasmissione immediata, agli Uffici Scolastici Regionali del Lazio, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Lombardia, della domanda di mobilità a suo tempo tempestivamente e ritualmente presentata dalla Dott.ssa Katia Galli;

- per l'effetto **ordinare**, ai suddetti Uffici Scolastici Regionali "di destinazione", di disporre, sulla base della graduazione di preferenza indicata dalla odierna ricorrente, e qualora questo risulti possibile in presenza di eventuali sedi dirigenziali vacanti, la richiesta mobilità interregionale.

Nel merito:

- previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della ricorrente, in quanto illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori a norme imperative, **accertare** e **dichiarare** il diritto della ricorrente ad avanzare domanda di mobilità interregionale, con il conseguente trasferimento della stessa presso la prima sede indicata in domanda, o altra sede vicina alla propria residenza, ovvero in provincia di Frosinone, anche in soprannumero, e conseguentemente **ordinare**, all'amministrazione resistente, l'adozione di ogni



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero **disporre** i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI dell'art 151 c.p.c. o. in VIA SUBORDINATA. ex art 150 c.p.c.

Ove sia ritenuta necessaria la notifica agli eventuali controinteressati all'esito del presente giudizio, da intendersi i soggetti che, nell'a.s. 2024/2025, hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali delle province indicate in domanda e potrebbero subire un pregiudizio dalla decisione del presente procedimento, si evidenzia che stante l'elevato numero teorico degli stessi, la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe alquanto gravosa, e ciò sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, e soprattutto per l'impossibilità di identificarli tutti, con i loro relativi indirizzi; e che, comunque, la notifica agli stessi in via ordinaria determinerebbe inevitabilmente una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro, per di più in sede cautelare. Sulla base di tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, **hanno infatti disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIM e dell'Ufficio Regionale di riferimento**. Per quanto sopra si chiede pertanto che l'Ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ai potenziali



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del MIUR, o, **in via subordinata**, ex art. 150 c.p.c mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso.

A fini istruttori si producono i seguenti documenti :

- 1.contratto individuale di lavoro 2022 - 2024;
- 2.attribuzione incarico dirigenziale (decreto di nomina);
- 3.decreto di attuazione di dimensionamento scolastico del Friuli Venezia Giulia del 22.12.2023 in ossequio della delibera regionale n.1922/2023;
- 4.nuova nomina dell'11.7.2024;
5. Contratto incarico "*San Canzian*";
6. domanda di mobilità interregionale;
- 7.Certificazione INPS;
- 8.certificato medico;
9. [REDACTED];
- 10.stato di famiglia e residenza;
- 11.diniego trasmissione istanza;
12. Sedi disponibili Friuli Venezia Giulia A.S. 2024/25
13. Pec invito all'inoltro istanza del 3.7.2024;



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone
0775881028 - 0775859028 (Fax)
avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

- 14. Pec istanza di autotutela del 10.7.2024;**
- 15. Risposta USR Friuli del 15.7.2024;**
- 16. Nota MIM 86611 del 14 giugno 2024;**
- 17. avviso pubblico del 21.06.2024;**
- 18. Bollettini incarichi dirigenziali Toscana e decreto regione Toscana;**
- 19. Bollettini ed incarichi dirigenziali Lazio;**
- 20. Bollettini ed incarichi dirigenziali Lombardia;**
- 21. Bollettini incarichi dirigenziali Emilia Romagna;**
- 22. CCNL Area V;**
- 23. CCNL;**
- 24. punteggi.**

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Frosinone, 2.8.2024



Avv. Stefano Testa

Via Aldo Moro n. 196 - 03100 - Frosinone

0775881028 - 0775859028 (Fax)

avvstefanotesta@gmail.com - avvstefano.testa@pecavvocatifrosinone.it

Avv. Stefano Testa

